



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO l'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: *“Per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche è autorizzata l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025”*;

VISTO il successivo comma 349 che recita: *“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito l'importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025”*;

RITENUTO di dover utilizzare quale unico criterio di ripartizione delle risorse indicate dalla richiamata norma il numero dei posti letto presenti nei reparti di onco-ematologia pediatrica (codice 65) delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche per come risultanti dai modelli HSP 12 e HSP 13 del NSIS riferiti all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a 10, in quanto in grado di garantire continuità assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'Area Assistenza Ospedaliera della Commissione Salute in sede di discussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni;

VISTE le risultanze derivanti dall'applicazione dei criteri sopra indicati;

RITENUTO, sulla base delle premesse sopra riportate, di dover ripartire le risorse disponibili sulla base dei criteri sopra indicati per come riportato nella Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento;



SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025 (Rep. Atti n. 264/CSR);

DECRETA

ART. 1

(Disposizioni per la ripartizione e l'assegnazione della quota di FSN)

1. La quota di 0,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, prevista dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinata all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, è ripartita come indicato nella Tabella 1, parte integrante del presente decreto, sulla base del numero di posti letto di onco-ematologia pediatrica presenti nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche di ciascuna regione relativi all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a 10 in quanto in grado di garantire continuità assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'Area Assistenza Ospedaliera della Commissione Salute in sede di discussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni.
2. In coerenza con la normativa vigente, vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono operate le previste riduzioni.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE





Tabella 1

Cod	Regione	Posti letto	Ripartizione teorica	Compartecipazione Sicilia	Riparto compartecipazione Sicilia	Riparto definitivo
10	PIEMONTE	42	51.980		2.196	54.176
30	LOMBARDIA	28	34.653		1.464	36.117
50	VENETO	46	56.931		2.405	59.336
60	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	-			-
70	LIGURIA	33	40.842		1.725	42.567
80	EMILIA-ROMAGNA	50	61.881		2.614	64.495
90	TOSCANA	42	51.980		2.196	54.176
100	UMBRIA	9	-			-
110	MARCHE	14	17.327		732	18.059
120	LAZIO	12	14.851		627	15.479
130	ABRUZZO	12	14.851		627	15.479
150	CAMPANIA	41	50.743		2.144	52.886
160	PUGLIA	32	39.604		1.673	41.277
180	CALABRIA	20	24.753		1.046	25.798
190	SICILIA (*)	32	39.604	19.450		20.155
200	SARDEGNA	8	-			-
TOTALE		429	500.000		19.450	500.000

(*) Per la Sicilia sono applicate le disposizioni di compartecipazione alla spesa sanitaria ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sulla somma disponibile. La Regione Siciliana dovrà quindi finanziare con proprie risorse la somma di 19,450 euro.